



PARERE MOTIVATO
n. 41 della Commissione VAS del 24 febbraio
nella parte rinviata al 4 marzo

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la seconda variante puntuale al secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella (PD). Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n.65 del 1 luglio 2020.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);



- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2021, come da nota di convocazione in data 23 febbraio 2021 prot. n.84391, successivamente rinviata al 4 marzo 2021;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cittadella con nota pec prot. n. 5562 del 19.02.2020 acquisita al protocollo regionale al n.82435 del 20.02.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la seconda variante puntuale al secondo Piano degli Interventi, successivamente integrata con nota n.18852 del 15.01.21;

PRESO ATTO CHE la commissione regionale per la VAS con parere n. 65 del 01.07.2020 aveva disposto che la Variante in oggetto *“debba essere oggetto di approfondimenti relativamente allo stato qualitativo del suolo e sottosuolo, anche tenuto conto della presenza di serbatoi interrati, da svolgere in contraddittorio con l'ARPAV e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 2922 del 03 ottobre 2003. Gli approfondimenti dovranno delineare, altresì, le procedure e le tempistiche per la rimozione ovvero, la bonifica dei serbatoi interrati anche attraverso processi che ne garantiscono la tenuta”*

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.2968 del 20.03.20 assunto al prot. Reg. al n.129952 del 20.03.20 del Comune di Carmignano di Brenta;
- Parere del 2.04.20 assunto al prot. Reg. al n.144203 del 2.04.20 del Consiglio di Bacino Brenta;
- Parere n.30991 del 3.04.20 assunto al prot. Reg. al n.144577 del 3.04.20 di ARPAV,
- Parere n.8835 del 7.04.20 assunto al prot. Reg. al n.148618 del 7.04.20 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.1772 del 10.04.20 assunto al prot. Reg. al n.152387 del 10.04.20 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali;
- Parere n.56292 del 21.04.20 assunto al prot. reg. al n.161667 del 21.04.20 della ULSS6;
- Parere n.5936 del 24.04.20 assunto al prot. reg. al n.166723 del 24.04.20 del Consorzio di Bonifica Brenta;
- Parere n.201613 del Genio Civile di Padova,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 54/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vincanuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto della verifica di assoggettabilità è la “Variante Puntuale n. 2 al Secondo Piano degli Interventi”, adottata dall’Amministrazione comunale di Cittadella con DCC n. 61 del 23/12/2019 a seguito dell’accordo pubblico-privato ex art. 6 della LR 11/2004. La variante intende promuovere la riqualificazione di un’area industriale ormai dismessa inclusa nel centro abitato.

PRESO ATTO CHE la trasformazione dell’ambito prevede, una volta eseguita la demolizione dei manufatti industriali ora presenti nelle aree, la realizzazione di edifici residenziali e commerciali, nonché la realizzazione della viabilità veicolare, di una pista ciclo-pedonale e di aree a standard (a verde e a parcheggi).

PRESO ATTO CHE l’ambito ha una superficie di poco superiore ai 3,9 ha e che lo stesso sarà riorganizzato prevedendo la realizzazione di n. 27 lotti di cui n. 26 a destinazione residenziale e uno a destinazione commerciale. Gli standard saranno garantiti dalla realizzazione di un’area a verde di 2.475 mq e di un parcheggio di 2.322 mq per il residenziale e di 1.830 mq per il commerciale. Urbanisticamente la variante in questione propone di riclassificare le parti di ambito attualmente definite in ZTO D1 e in ZTO A assegnando una nuova zonizzazione in ZTO B1 - Residenziali urbane.

PRESO ATTO CHE, in riscontro al parere motivato VAS n. 65 del 01.07.2020, che riteneva necessario approfondire lo stato qualitativo del suolo e sottosuolo, anche tenendo conto della presenza di serbatoio interrati, l’Amministrazione Comunale di Cittadella ha provveduto a trasmettere, con nota pec acquisita al prot. regionale con il n. 18852 del 15.01.2021, la documentazione integrativa e di approfondimento nella quale viene dato atto, tra le altre, dell’avvenuta bonifica dei serbatoi interrati eseguita in contraddittorio con A.R.P.A.V.

PRESO ATTO CHE l’Agenzia Arpav - Dipartimento di Padova, con nota pec acquisita al prot. regionale con n. 62000 del 10.02.2021, ha comunicato che, “... *si ritiene che la Ditta abbia eseguito in maniera corretta le operazioni di rimozione e smaltimento dei serbatoi interrati rinvenuti e dei terreni scavati, documentando che non sussistono impatti sulla matrice ambientale terreni (verifiche di fondo scavo e pareti rispettano i limiti di colonna A tab. 1 all. 5 parte IV D.Lgs. 152/06) ...*”.

VALUTATO CHE in ragione delle integrazioni e attestazioni fornite dall’Amministrazione comunale, nonché delle considerazioni fatte da ARPAV in merito alla correttezza delle operazioni di rimozione e smaltimento dei serbatoi interrati eseguite, si possano ritere superate le carenze valutative riferite ad alcune matrici ambientali che nel RAP non risultavano essere state opportunamente indagate.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 24.02.2021, dalla quale emerge che la Variante, anche alla luce degli approfondimenti resi dal



Responsabile Tecnico Comunale e dall'estensore del rapporto ambientale preliminare, relativamente allo stato delle matrici suolo e sottosuolo, non possa comportare potenziali effetti significativi sull'ambiente a condizione che, in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e / o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e / o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché gli esiti della Relazione Istruttoria Tecnica VInCA sopracitata.

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la seconda variante puntuale al secondo Piano degli Interventi nel Comune di Cittadella in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. in fase di attuazione, devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e / o compensazione previste dal RAP e negli studi specialistici;
2. devono essere ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza e nei pareri degli enti / autorità ambientali;
3. siano recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;



- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 3 del 23/01/2018 della Commissione Regionale VAS.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA

per
PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 5 pagine